

## **SCHEMA TECNICA**

### **LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 16**

#### **Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche**

La legge in oggetto interviene, apportando alcune modifiche, sulla legge n. 8 del 1994 al fine di migliorarne alcuni aspetti applicativi e di chiarirne talune previsioni, senza, però, intaccarne l’impianto.

L’intervento incide principalmente su quelle disposizioni che sono dedicate agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), alla cui organizzazione viene apportata una revisione.

Non viene meno il carattere privatistico degli ATC, ma viene raggiunto un punto di equilibrio tra gli spazi di autogoverno degli ATC ed una regolazione pubblica più penetrante, attraverso anche un’accentuazione della funzione di controllo provinciale.

Infatti, all’art.17, viene chiarito il ruolo delle Province, prevedendo, tra l’altro, che controllino preventivamente la legittimità degli statuti e dei regolamenti degli ATC. All’articolo 18, invece, si prevede che la Provincia possa intervenire in tutti i casi in cui vengano rilevate violazioni alla legge o alle direttive collegate.

L’articolo 16, che riscrive totalmente la norma relativa agli organi dell’ATC, attribuisce all’assemblea generale funzioni di controllo e di programmazione insieme all’approvazione dello Statuto, dei regolamenti e del conto consuntivo, e dispone, inoltre, che spetti alla Provincia la nomina dei membri del consiglio direttivo in base alle designazioni effettuate dalle associazioni degli agricoltori, dei cacciatori e degli ambientalisti.

Per quanto riguarda la gestione delle zone di protezione è disposto che possa avvenire anche attraverso convenzioni con le organizzazioni professionali agricole, oltre ai già previsti ATC e associazioni di protezione ambientale.

Il provvedimento, inoltre, prevede che la conformazione degli ATC debba tendere ad una equilibrata efficienza gestionale ed amministrativa, in funzione dei compiti da realizzare nel rispetto degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria.

La legge, altresì, rende obbligatorie strutture di coordinamento tecnico-amministrativo provinciali ed istituisce la Conferenza degli ATC, costituita dai rispettivi presidenti, che la Regione deve convocare almeno una volta all’anno e che rappresenta la sede di confronto sull’attività di gestione faunistico-venatoria.

Tra le varie misure si ricorda, inoltre, la previsione di facilitazioni per i portatori di handicap, l'utilizzo da parte degli ATC di un sistema regionale di gestione informatizzata delle iscrizioni e l'inserimento di un articolo dedicato alla protezione dei dati personali.

In merito, invece, alle funzioni di vigilanza venatoria, l'articolo 34 chiarisce quali siano le figure di cui possono avvalersi le Province.

Infine, si segnala l'inasprimento di alcune sanzioni essendo stata anche prevista la sospensione del tesserino venatorio, per almeno sei giorni, nel caso si verificano alcune gravi violazioni quali ad esempio l'uso di bocconi avvelenati, il mancato rispetto delle limitazioni alla caccia previste dal programma venatorio e la detenzione di tesserini contraffatti.